

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LAZIO ROMA
Sez. XXXIII
Sentenza 8 maggio 2024, n. 6195

Svolgimento del processo

Il 17.04.2023, il sig. P.M., difeso e rappresentato dal Dott. S.M., come da procura un atti, propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma avverso l'avviso di liquidazione N. (...) periodo di imposta 2020. Il ricorrente eccepisce la nullità della atto in quanto lo stesso beneficia dell'agevolazione prevista dall'articolo 19 delle L. n. 74 del 1987.

L'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, in data 22.09.2023, deposita le proprie controdeduzioni, costituendosi così in giudizio, con le quali rileva che dal testo dell'atto di cessione immobiliare non si evince la sussistenza del requisito della funzionalità e indispensabilità ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez. 33, in data 24.04.2024, pone in decisione la controversia.

Motivi della decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez. 33, analizzate le argomentazioni avanzate e le documentazioni prodotte dalle parti, accoglie il ricorso. L'articolo 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74 dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta con varie pronunce, ovvero la n. 3110/2016 e n. 4144/2021 con le quali ha chiarito che l'esenzione fiscale di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, spetta a tutti gli accordi di separazione che rientrano nel concetto di "negoziato globale", in quanto volti a definire in modo stabile la crisi coniugale, quale che sia la forma che i negozi vengano ad assumere. L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. Pertanto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, non è ostativa l'esenzione ex art. 19 cit. né che l'accordo in questione non abbia contenuto separativo 'necessario', né che la proprietà iniziale del bene non sia comune ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti. Quindi il ricorso è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Roma sez. 33 accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre oneri e accessori

